

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Allegato n° 3

WHISTLEBLOWING POLICY

PTPCT ex 190/2012	
Rev. 00	17 febbraio 2017
Rev. 01	20 febbraio 2019
Rev. 02	13 febbraio 2023
Rev. 03	29 gennaio 2024

1. SCOPO

La presente procedura mira a regolare il processo di ricezione, analisi, valutazione e trattamento delle segnalazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Pertanto, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative, circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché e circa le forme di tutela che poste in essere gli vengono offerte dal Consorzio nel rispetto di quanto previsto nel nostro dall'ordinamento.

Il quadro di riferimento comprende:

- Guida operativa Confindustria per gli enti privati - Nuova disciplina "whistleblowing" - ottobre 2023;
- Legge n. 179/2017 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", entrata in vigore il 29 dicembre 2017, che disciplina la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.
- Linee guida ANAC pubblicate in data in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- D.Lgs 24/2023 "*Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".

Il Consorzio intende promuovere una cultura caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di *governance*. Infatti, il Consorzio riconosce l'importanza di avere una procedura che disciplini la segnalazione di comportamenti illeciti ai sensi della normativa vigente, definendo l'iter procedurale seguito, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

Scopo del presente documento è quello di fornire le indicazioni operative sull'oggetto, i contenuti, i destinatari, le modalità di trasmissione delle segnalazioni e le forme di tutela previste.

2. DESTINATARI

La presente procedura si applica a:

- azionisti o persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza del Consorzio, anche qualora esercitino tali funzioni in via di mero fatto (quali: soci, amministratori);

- dipendenti della Società;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso il Consorzio;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività presso il Consorzio e che forniscano beni o servizi o realizzino opere in favore di terzi (es. fornitori e subappaltatori);
- liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso il Consorzio;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti.

Nei confronti di tali soggetti, le tutele previste dalla presente procedura si applicano quando la Segnalazione sia effettuata quando il rapporto giuridico è ancora in corso, o non sia ancora iniziato se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali (es. candidato ad un processo di selezione), oppure durante il periodo di prova, oppure ancora successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di tutela si applicano anche a:

- facilitatori (ovvero le persone che assistono il Segnalante nel processo di Segnalazione);
- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del Segnalante e a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi di lavoro del Segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del Segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, atti od omissioni, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico o dell'integrità del Consorzio, compresa la commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti o violazioni del Modello 231.

In particolare, possono formare oggetto di segnalazione a titolo esemplificativo:

a) violazioni di disposizioni normative nazionali, quali:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi da quelli indicati come violazioni del diritto UE;

b) violazioni di disposizioni normative europee, quali:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- altri atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (frode,

corruzione, altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione)

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (ad esempio violazioni in materia di concorrenza o aiuti di stato o imposte sulle imprese);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione (es. pratiche abusive).

La segnalazione può riguardare anche condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, attività illecite non ancora compiute ma che è ragionevole che possano verificarsi, fondati sospetti.

Deve trattarsi in ogni caso di informazioni apprese nel contesto lavorativo del Segnalante. Sono ricompresi nelle Segnalazioni i fondati sospetti su violazioni già commesse o non ancora commesse (che sulla base di elementi concreti potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle.

Non possono, invece, essere oggetto di Segnalazione e, qualora trasmesse non saranno trattate come disciplinato dalla presente procedura, le segnalazioni inerenti a meri sospetti o voci, o rimostranze, o richieste, rivendicazioni, doglianze o istanze di carattere personale del Segnalante.

Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 le segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale e relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali (es. terrorismo finanziario ecc.).

Segnalazioni in "mala fede", diffamatorie o calunniose possono dare luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante e all'applicazione di sanzioni.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

4. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

Nell'ottica di poter realizzare con efficacia le finalità della disciplina vigente, e dunque di salvaguardare l'integrità del Consorzio e tutelare il Segnalante, il gestore della Segnalazione coincide con il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT).

In ogni caso il RPCT, in caso di indagini particolarmente complesse, potrà avvalersi anche del supporto di consulenti esterni specializzati che possano offrire le necessarie competenze tecniche e professionali per la gestione della Segnalazione. A tale scopo, il RPCT ha a disposizione un apposito budget da utilizzare per l'affidamento di incarichi all'esterno del Consorzio.

5. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione nella Società;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione. È indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal segnalante;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti, ove conosciute;
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e il reparto in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

6. MODALITA' OPERATIVE E CANALE INTERNO

6.1 Trasmissione della Segnalazione

Nel caso in cui un dipendente abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o possa verificarsi un comportamento illecito, è tenuto a segnalarlo al RPCT

La segnalazione può essere presentata mediante CANALE INTERNO attraverso:

- forma **scritta**, tramite tool informatico disponibile al seguente indirizzo:

<https://digitalroom.bdo.it/LaVenariaReale>

accessibile solo al RPCT

- in forma **orale**, tramite casella vocale presente in piattaforma o tramite incontro diretto con il RPCT.

In ogni caso il Consorzio garantisce la massima riservatezza nei confronti del segnalante, proteggendone l'identità. Durante la fase di gestione delle segnalazioni, sarà mantenuta riservata l'identità del segnalante e le informazioni acquisite saranno gestite in modo tale da non permettere nemmeno indirettamente di risalire al segnalante stesso.

6.2 Ricezione e gestione della Segnalazione

Tutte le segnalazioni sono gestite con modalità tali da garantire la massima riservatezza e un efficace standard di sicurezza per la conservazione.

La gestione e la verifica della fondatezza della segnalazione è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione che:

- assicura che l'indagine si svolga in maniera equa e imparziale;
- può avvalersi del supporto di consulenti tecnici, avvalendosi del budget messo a disposizione, su materie che non rientrano nella propria competenza specifica;
- garantisce la tutela della riservatezza del segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione;
- assicura che l'indagine sia accurata, che abbia una durata ragionevole e che rispetti la riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte, incluso il soggetto eventualmente segnalato.

In particolare, a seguito della ricezione della segnalazione, il RPCT:

- prende in carico la segnalazione;
- invia al segnalante una conferma di ricezione della segnalazione, al più presto e comunque entro 7 giorni lavorativi dall'invio;
- avvia la verifica preliminare della sussistenza dei presupposti necessari per la valutazione.

Nel caso in cui verifichi l'eventuale rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il RPCT informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e si coordina con lo stesso per la gestione della segnalazione.

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di **analisi preliminare** svolta dal RPCT al fine di verificare la presenza di dati e informazioni utili a consentire una prima valutazione della procedibilità ed ammissibilità della Segnalazione stessa.

Ai fini della valutazione della procedibilità della Segnalazione, il RPCT dovrà verificare innanzitutto la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che giustifichino la Segnalazione mediante canale interno, ovvero che il Segnalante sia soggetto legittimato ad effettuare la Segnalazione e che l'oggetto della Segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Una volta verificata la procedibilità della Segnalazione, il RPCT valuterà che la Segnalazione sia ammissibile come whistleblowing, ovvero che contenga dati e informazioni tali da

consentire una comprensione e un'analisi secondo quanto previsto dalla presente procedura (es. circostanza tempo e luogo in cui si è verificato il fatto, generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati).

Qualora a conclusione della fase preliminare emerga la manifesta improcedibilità o inammissibilità della Segnalazione o sia accertato il contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, quest'ultima viene archiviata dal RPCT, indicandone la relativa motivazione.

Se a conclusione della fase preliminare emerge che la Segnalazione non rientra tra quelle di competenza del RPCT, quest'ultimo provvederà invece all'inoltro alle funzioni aziendali competenti.

Per circostanziare la segnalazione il RPCT può richiedere chiarimenti al segnalante e avvalersi della collaborazione delle competenti strutture aziendali mantenendo il massimo riserbo sulla segnalazione.

Qualora a seguito della analisi preliminare emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della ammissibilità della Segnalazione, il RPCT avvia **l'istruttoria interna** sui fatti e le condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. L'istruttoria interna dovrà essere svolta in modo confidenziale e riservato, nonché imparziale in modo da preservare la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e del contenuto della Segnalazione. In particolare, il RPCT potrà chiedere ulteriori informazioni al Segnalante, acquisire ulteriore documentazione e, in caso di indagini tecniche o particolarmente complesse, avvalersi del supporto di professionisti esterni che possano offrire le competenze necessarie e che devono assicurare riservatezza delle informazioni, imparzialità e indipendenza nelle relative valutazioni. A tale scopo, il soggetto incaricato dovrà impegnarsi a rispettare gli obblighi di riservatezza e confidenzialità previsti dalla presente procedura.

Il RPCT provvederà, a titolo esemplificativo, a:

- svolgere analisi specifiche coinvolgendo le strutture aziendali competenti;
- mantenere interlocuzioni con il Segnalante;
- acquisire documenti o altre informazioni dal Segnalante;
- acquisire atti o documenti da altri uffici dell'organizzazione;
- sottoporre ad audizione terze persone che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- avanzare a terze persone richieste volte ad accertare la fondatezza dei fatti segnalati;
- concludere immediatamente l'istruttoria - mediante archiviazione - se sia accertata in qualsiasi momento l'infondatezza della Segnalazione, motivandone le ragioni per iscritto.

Il RPCT, all'**esito delle indagini interne**, predisporrà il report conclusivo delle indagini e, qualora queste si rivelino fondate, si rivolgerà alle funzioni aziendali competenti al fine di consentire di assumere i provvedimenti necessari per dare seguito alla Segnalazione quali, a titolo esemplificativo:

- individuazione con il Responsabile della funzione interessata dalla Segnalazione dell'eventuale "action plan" necessario per rimuovere la carenza organizzativa e di controllo;
- monitoraggio periodico dell'attuazione dell'"action plan";

- adozione di eventuali provvedimenti interni (es. azioni giudiziarie, cancellazione dall'albo dei fornitori ecc.);
- apertura di un procedimento disciplinare.

All'**esito dell'istruttoria** e, in ogni caso entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione, il RPCT fornirà al Segnalante un riscontro in merito alla Segnalazione ricevuta (es. comunicazione dell'archiviazione della Segnalazione, avvio indagini interne, accertamento della fondatezza, attività svolta sino a quel momento ecc.).

Inoltre, il RPCT comunica periodicamente all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione le informazioni relative alle segnalazioni ricevute, nonché i risultati degli approfondimenti svolti e delle verifiche interne effettuate.

7. CANALE ESTERNO

Il Segnalante può altresì effettuare segnalazioni esterne attraverso il canale di segnalazione attivato da ANAC, tramite appositi canali adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha già effettuato la segnalazione interna e la stessa non ha ricevuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Maggiori dettagli sulle modalità di comunicazione, ricezione e gestione delle Segnalazioni, trasmesse attraverso il canale di segnalazione esterno, sono disponibili nell'apposita sezione sul sito Internet dell'ANAC.

8. DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Il Segnalante, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 24/2023, è tutelato anche quando effettua una c.d. "divulgazione pubblica" delle informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ex art. 2, comma 1, lett. f), D. Lgs. 24/2023).

La tutela del Segnalante che effettua una divulgazione pubblica è garantita solo se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa, ma non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate

o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA e DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE

Le Segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Inoltre, in caso di Segnalazione interna è compito del RPCT garantire la riservatezza del Segnalante sin dal momento della presa in carico della Segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

La tutela della riservatezza è garantita non solo nei confronti dell'identità del Segnalante, ma riguarda altresì ogni altra informazione o elemento da cui possa dedursi direttamente o indirettamente l'identità del Segnalante. La medesima garanzia è prevista anche in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché ai facilitatori, in considerazione del rischio ritorsioni.

La riservatezza del Segnalante viene garantita anche nel caso di Segnalazioni effettuate in forma orale o mediante incontro diretto con il gestore della Segnalazione, nonché nell'ipotesi di Segnalazioni trasmesse a soggetto non competente.

La tutela della riservatezza viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente attivato dal Consorzio contro il presunto autore della violazione, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Nel caso in cui, l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del Segnalante.

Inoltre, non è tollerata alcuna forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Si considera ritorsione a titolo esemplificativo, qualsiasi misura, atto o comportamento previsto all'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 24/2023 (es. licenziamento, sospensione, retrocessione di grado, mutamento delle mansioni, del luogo o dell'orario di lavoro, riduzione dello stipendio, misure disciplinari, molestie, coercizioni, ecc.) e qualsiasi altra misura che determini condizioni di lavoro inaccettabili.

Chiunque ritenga di essere oggetto di misure ritorsive, anche in forma tentata o minacciata, a seguito di una Segnalazione potrà informare ANAC che, accertato il nesso causale tra la ritorsione e la Segnalazione, adotterà i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

ANAC potrà infatti applicare al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza. L'Autorità giudiziaria disporrà, invece, le misure necessarie ad assicurare la tutela del Segnalante (es. cessazione del comportamento ritorsivo, reintegra, risarcimento danni ecc.). L'Autorità giudiziaria disporrà, invece, le misure necessarie ad assicurare la tutela del Segnalante (es. cessazione del comportamento ritorsivo, reintegra, risarcimento danni ecc.).

Tale misura di protezione perde tuttavia efficacia (i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

Come anticipato, tra i soggetti che possono godere della protezione rientrano anche coloro che, avendo un legame qualificato con il Segnalante, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del Segnalante o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Le tutele di cui sopra non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.

10. SEGNALAZIONE ANONIMA

La segnalazione anonima, vale a dire priva di elementi che consentano di identificarne l'autore, anche se recapitata con le modalità previste nel presente documento, non verrà presa in considerazione nell'ambito della procedura volta a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma verrà trattata alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito

della veridicità dei fatti o situazioni segnalate a tutela del denunciato.

11. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE WHISTLEBLOWER

Non è punibile il soggetto Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la Segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra è esclusa anche ogni ulteriore responsabilità di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Nel caso in cui la segnalazione sia fatta in mala fede, ovvero sia denigratoria od offensiva, tale comportamento potrà essere oggetto di provvedimento disciplinare nei confronti del segnalante, come previsto dal Sistema Disciplinare previsto dal Piano di Prevenzione della Corruzione.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali per esempio le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

12. SANZIONI DISCIPLINARI

La violazione della presente procedura costituisce illecito disciplinare, da cui può discendere l'applicazione delle specifiche sanzioni individuate nel "Sistema disciplinare".

13. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE

La presente procedura viene pubblicata sulla Intranet aziendale al seguente indirizzo ed affissa alla bacheca aziendale presso ogni sede della Società.

La presente procedura viene inoltre pubblicata sul sito internet della società, nella sezione Trasparenza.

Nei confronti del personale interno, vengono organizzati periodici corsi di formazione in materia di whistleblowing.

14. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le informazioni relative alle segnalazioni (inclusa la relativa documentazione) sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla presente procedura.